



DISEGNO DI LEGGE

**Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)
con il Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro della difesa (CROSETTO)
con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)
e con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, unitamente all'esclusione dall'AIR per l'articolo 15 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di università: **articolo 11.**
- 3) Disposizioni in materia di imprese: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articolo 15.**
- 5) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19.**

Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 4 (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*) e **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo principale perseguito dalla disposizione di cui all'**articolo 4** concerne il rinvio, limitato al solo periodo d'imposta 2023 - per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro - del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, all'anno successivo (2024). Il differimento dei termini non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL. La disciplina è coerente con il programma di governo in quanto è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”. In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di “una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi” delle imposte sui redditi.

Al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto, l'**articolo 5** interviene a prorogare ulteriormente i termini di versamento. La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola

e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti, peraltro, in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento – che si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano, considerato peraltro il rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, il deterioramento delle prospettive di crescita e una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese – risulta coerente con il programma del Governo in quanto finalizzato a supportare le imprese, mettendo a disposizione delle stesse la possibilità di regolarizzare la posizione con il fisco e, pertanto, risulta necessario ed urgente.

L'**articolo 6** reca modifiche alla determinazione del contributo straordinario istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato, per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell'unione europea per la loro successiva rivendita”*. L'obiettivo della disposizione è di ripristinare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge), volto a escludere dalla base imponibile del suddetto contributo di solidarietà la distribuzione (o comunque l'utilizzo), nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Obiettivo sostanziale dell'**articolo 7** è quello di ridurre i tempi per l'applicazione dell'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 al fine rendere meno gravoso per i consumatori il costo dei

prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili in presenza di variazioni (in aumento) del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Da quanto detto emerge che le disposizioni di cui all'articolo 4, 5, 6 e 7, si rendono urgenti e necessarie oltre ad essere coerenti con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'**articolo 4, comma 1**, per il solo periodo d'imposta 2023, prevede che per le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R., ovvero da reddito di lavoro autonomo o di impresa, di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

È da ritenersi che rimangono escluse da questa disposizione le partite IVA individuali che hanno dichiarato relativamente al periodo d'imposta 2022 ricavi o compensi superiori alla soglia, ma anche tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali). Per queste categorie di contribuenti resta fermo l'obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il termine ordinariamente previsto del 30 novembre, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011, n. 445.

L'**articolo 5** modifica la disciplina relativa al riversamento spontaneo del previgente credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, cui possono aderire i soggetti che hanno utilizzato indebitamente in compensazione il predetto credito. Tale procedura – introdotta dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 – è stata modificata dapprima dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 e successivamente dall'articolo 1, comma 271, della legge n. 197 del 2022.

Con riferimento all'**articolo 6**, il quadro normativo nazionale è composto dalle seguenti disposizioni:

- commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) in materia di determinazione del contributo straordinario;
- articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 in materia di base imponibile del contributo di solidarietà;
- articolo 22 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127 (postergazione dei termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34).

L'articolo 6, infatti, ripristina il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4 lett. b) Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244/2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili relativi ai periodi d'imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021). Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Il quadro normativo di riferimento dell'**articolo 7** è costituito dal comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 che fissa il meccanismo e i parametri attraverso i quali le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 4** incide – per il solo anno 2023 - sul d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, che prevede che il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40%), il secondo acconto entro il 30 novembre.

L'**articolo 5** modifica i commi da 9 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 al fine di prorogare termini legislativi.

Il comma 3 dell'**articolo 6** abroga l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, che modifica il comma 291 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, si evidenzia che attualmente, in base a quanto disposto, il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento dei prezzi dei carburanti, può essere adottato se il prezzo di cui al comma 290 del citato articolo 1 della legge n. 244/2007 aumenta, sulla media del *bimestre* precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere e che il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del *quadrimestre* precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al medesimo comma 290, rispetto a quello indicato. La modifica apportata dall'articolo 7 del provvedimento in commento dimezza entrambi i periodi di riferimento sopra richiamati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.) sia sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non si rilevano profili di rilegificazione, né la possibilità di attuare in alternativa interventi di delegificazione e/o semplificazione normativa; si segnala, infatti, che l'intervento normativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo di cui agli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con particolare riferimento all'**articolo 6**, si segnala che il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

In particolare, con riferimento all'**articolo 6**, il contributo di solidarietà temporaneo istituito con la legge di bilancio 2023 costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo

temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854 e, in tal senso, la misura in questione è stata a suo tempo comunicata alla Commissione europea la quale non ha finora formulato osservazioni in merito.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle previsioni degli **articoli 4, 5, 6 e 7**.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Con riferimento agli **articoli 4, 5, 6 e 7**, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento agli **articoli 4 e 6**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

L'**articolo 5** modifica con novella i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Per quanto attiene all'**articolo 7**, si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7**, non si individuano effetti abrogativi impliciti dell'atto normativo e la loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo della norma.

Con riferimento all'**articolo 6** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

Si evidenzia che il **comma 3** dell'**articolo 6** prevede, esplicitamente, l'abrogazione della disciplina contenuta all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento agli **articoli 4 e 7**, non si individuano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L'**articolo 4**, però, introduce una deroga temporanea, per

il solo periodo d'imposta 2023, ai termini di versamento della seconda rata di acconto IRPEF dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Anche l'**articolo 5** non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né reca disposizioni di interpretazione autentica. Tuttavia, i nuovi termini previsti per i versamenti rateali si applicano anche nei confronti dei contribuenti che abbiano già provveduto ai riversamenti prima della modifica per effetto della disposizione in commento dei termini in precedenza previsti. La **lettera d)** del comma 1 dell'articolo in esame – che integra il comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 – introduce una deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto, con riferimento ai crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 utilizzati negli anni 2016 e 2017, proroga di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo.

L'**articolo 6** non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate (sebbene ripristini, di fatto, il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34/2023, espunto in sede di conversione dello stesso decreto-legge) o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La materia di cui all'**articolo 4**, per la quale è dettata una disciplina temporanea in quanto limitata al solo periodo d'imposta 2023, è oggetto di delega come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”. In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di “*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*” delle imposte sui redditi.

Con riferimento agli **articoli 5, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

In relazione agli **articoli 4, 6 e 7** non sono previsti successivi atti di attuazione.

Dalle disposizioni dell'**articolo 5** potrebbe derivare la necessità di adottare un ulteriore provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale aggiornare e definire il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Non è previsto un termine per l'adozione del predetto provvedimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento agli **articoli 4, 5 e 7** non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici in relazione alla materia oggetto del provvedimento, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

In relazione all'**articolo 6** sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, debitamente aggiornati.

Disposizioni in materia di università: articolo 11 (*Edilizia universitaria*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Obiettivo dell'intervento normativo è quello di finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto, attesa la riprogrammazione del PNRR e la conseguente impossibilità di utilizzare risorse finanziarie europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consenta di dare seguito alle procedure amministrative già espletate.

Ulteriore obiettivo delle disposizioni è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione sicuramente soccombente. I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già anticipato e sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, addirittura sino a provvedere alla fornitura di arredi. La norma, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati.

Le disposizioni, inoltre, mirano ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme proposte si inseriscono sul quadro normativo nazionale, istituendo, *ex novo*, un apposito fondo per realizzare gli obiettivi di cui alla sezione 1.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le norme assicurano la corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative di cui agli articoli 1, comma 4-ter, e dell'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di imprese: articolo 13 (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 13 del decreto-legge in oggetto, rubricato "Investimenti produttivi delle piccole e medie imprese", contiene invece una autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, per la misura "Nuova Sabatini", a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione persegue la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale misura di agevolazione in argomento intende sostenere le PMI che intendono effettuare investimenti per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La Nuova Sabatini è una misura di aiuto attiva dall'anno 2014, già più volte interessata da interventi normativi, volti sia a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento, mediante apposita regolamentazione per l'erogazione del contributo, sia a rifinanziare la misura stessa, in considerazione della efficacia dimostrata dallo strumento. Attualmente, il plafond delle risorse disponibili per l'intervento è quasi in esaurimento e, pertanto, la nuova assegnazione di risorse consente di far fronte alle concessioni ed erogazioni dei contributi in favore delle PMI beneficiarie. L'incremento della dotazione finanziaria della misura risulta pienamente coerente con il programma di Governo e trova collocazione nella voce "Sostegno degli investimenti".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, a cui è associato un contributo, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con il **decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell'articolo 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle

piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. e ne è stata demandata la relativa disciplina attuativa a un apposito decreto dell'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

In attuazione della norma di legge, è stato adottato il decreto interministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, il quale, per l'appunto, ha dettato la disciplina di attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Ai fini dell'attuazione delle modifiche apportate alla misura **dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di bilancio 2020), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato successivamente adottato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022. Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d'attuazione delle misure di accesso al credito in oggetto, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Nell'ambito della disciplina dello strumento è previsto che il finanziamento bancario (o il leasing) possa essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui **all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96**, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013.

Il contributo erogato dal Ministero si sostanzia in un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti coerenti con il Piano Transizione 4.0 ovvero per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ecosostenibili e a basso

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si incide formalmente su una norma, ma l'intervento rafforza finanziariamente un intervento già esistente, disciplinato dall'articolo 2 del dl. 69/2013 così come convertito dalla legge 98/2013, incrementandone la dotazione finanziaria e non presenta, dunque, particolari effetti su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni. In particolare, l'articolo 13 si riferisce a un intervento fortemente radicato nelle competenze dell'amministrazione centrale e, in particolare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, già operativo da 10 anni e ampiamente apprezzato dal tessuto produttivo dell'intero territorio nazionale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento in esame risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 della Costituzione. Le funzioni amministrative sono esercitate a livello centrale e, in particolare, sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'articolo in esame non presenta ipotesi di rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Non sussistono necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di difesa: articolo 15 (*Anticipo Difesa*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, finalizzate al contrasto gli effetti negativi dell'inflazione e allo scopo di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni lavorative e pensionistiche.

La disposizione è volta a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea. La norma si rende necessaria al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

La norma è coerente con il programma normativo del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 4 *Programmi del settore aeronautico* della legge 7 agosto 1997, n. 266 recante Interventi urgenti per l'economia.

Articolo 1, comma 1072 (riparto del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-202 (Parte II - sezione II).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione non incide direttamente sulla legislazione vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)*, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, è di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 16 (*Misure in materia di sport*).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'intervento normativo contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e **all'articolo 16 in materia di sport**.

Il provvedimento trae origine dalla delicata situazione economica del momento, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anticipando interventi in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e misure in favore degli enti territoriali (fra le quali il trasporto pubblico), in materia di investimenti, in materia di lavoro, in materia di istruzione, in materia di sport.

L'intervento normativo di cui **all'articolo 16** prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

La previsione d'incremento e di stanziamento di fondi per la migliore realizzazione dei Giochi olimpici e per il completamento di un'importante struttura come il Velodromo di Spresiano, è coerente con la recente modifica dell'articolo 33 della carta costituzionale, che inserisce lo sport in Costituzione riconoscendone il valore sociale ed educativo e con le funzioni legate all'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale - inclusi i Giochi Olimpici - delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito, in particolare, dalle seguenti norme:

- articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha definito il livello di finanziamento e le risorse assegnate al CONI;
- decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, di riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico;

l'articolo 2, commi 272 e 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge di bilancio 2008), che ha autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato alla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo di Spresiano.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure e, pertanto, non incide su leggi e regolamenti vigenti. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

7) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

8) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non sussistono problemi di compatibilità con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto riferite alle disposizioni in questione.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La materia non è oggetto di alcuna specifica prescrizione a livello di obblighi internazionali imposti all'Italia in attuazione di accordi con altri Stati.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo in materia di sport.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Esito positivo della verifica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non introduce modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non ha effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 non contiene disposizioni con effetto retroattivo e non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui all'articolo 16.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 prevede l'incremento e la erogazione di contributi ed è prevista, in via eventuale, l'adozione di decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”, quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico, chiarendo, al comma 1, i presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione, infatti, precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Il comma 2 della norma introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico. La suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'articolo 19 introduce alcune modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro, nonché, in assenza di tale comunicazione, la sospensione dell'erogazione, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono attualmente disciplinate dalle seguenti fonti:

- legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente, in quanto l'articolo 18 fornisce un'interpretazione dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, mentre l'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 17 non incide sulla normativa vigente in materia, limitandosi alla previsione dell'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Gli interventi normativi sono compatibili con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Gli interventi normativi sono conformi ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

I provvedimenti non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

I provvedimenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento al solo reddito di cittadinanza la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora (INFR(2022) 4024), “*in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale*”, in quanto, in relazione al requisito della residenza, l'istituto del reddito di cittadinanza prevedeva, tra le altre, quale condizione per accedervi, l'aver soggiornato in Italia per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta.

L'articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 ha abrogato il reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

I provvedimenti non introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. In particolare, è stato modificato direttamente l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di un decreto attuativi .

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per la pubblica amministrazione; Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport ed i giovani; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; dell’università e della ricerca; delle infrastrutture e dei trasporti; delle imprese e del made in Italy; della difesa; del lavoro e delle politiche sociali; dell’interno; dell’istruzione e del merito; della salute.

Per le disposizioni di cui all’**articolo 15** l’AIR è esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4, 5, 6 e 7**.
- 2) Disposizioni in materia di imprese: **articoli 5 e 13**.
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 11**.
- 4) Disposizioni in materia di sport: **articolo 16**.
- 5) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articoli 17, 18 e 19**.

Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 4** (*Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette*), **5** (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*), **6** (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127*), **7** (*Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici*).

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è stato emanato al fine di rispondere all'esigenza di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza mediante l'adozione di disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza.

Il provvedimento contiene, tra le altre, alcune disposizioni di carattere fiscale, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed in particolare, la disposizione di cui all'**articolo 4**, i cui effetti sono limitati al solo periodo d'imposta 2023, prevede che - per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di cui agli articoli 53 e 55 del T.U.I.R. di ammontare non superiore a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese) - il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL (per i quali continuano ad applicarsi le regole ordinarie), sia effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi.

Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio 2024, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

Con il successivo **articolo 5** viene disposta la proroga dei termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebitato utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'**articolo 6** reca, poi, modifiche alla determinazione del contributo straordinario, istituito con l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello stato,

per la successiva rivendita, attività di *“produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri stati dell’unione europea per la loro successiva rivendita”*. Il contributo di solidarietà costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo di cui al Regolamento (UE) 2022/1854. Il comma 116, della legge di bilancio 2023 dispone che *“il contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”*.

L’articolo 6 mira a ripristinare il contenuto dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, abrogato in sede di conversione dello stesso decreto-legge, volto a escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà, di cui sopra, la distribuzione, o comunque l’utilizzo, nel periodo d’imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d’imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali (eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q), della legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per omogeneità, fino a concorrenza degli importi esclusi nel 2022, gli utilizzi delle citate riserve devono essere escluse anche dalla determinazione dei redditi imponibili, relativi ai periodi d’imposta rilevanti ai fini della media di riferimento (2018-2021).

La sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali è coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest’ultimo “colpire” i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrata, pertanto, opportuna la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come ad esempio l’utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

Si prevede, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate. Non si fa luogo, in ogni caso, a restituzione delle somme già versate, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Mediante l'**articolo 7**, del DL n. 145/2023 si modifica l'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) allo scopo di variare (riducendolo) il periodo temporale di riferimento dei parametri necessari ai fini dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 290, del medesimo articolo 1, decreto previsto per consentire, in presenza di determinate condizioni, una riduzione delle accise applicate ai prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'**articolo 4** prevede, al **comma 1**, con riferimento al solo periodo d'imposta 2023, il rinvio al mese di gennaio 2024 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, per le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 170.000 euro. La disciplina è dettata in attesa che la materia trovi la propria regolamentazione a regime, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*". In particolare, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro autonomo, il citato articolo 5, della legge delega fissa, tra gli altri, l'obiettivo di "*una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi*" delle imposte sui redditi.

Attualmente, il versamento delle imposte sui redditi avviene in due distinti momenti dell'anno: il saldo dell'anno precedente e il primo acconto dell'anno in corso, salvo proroghe, entro il 30 giugno (o nei successivi trenta giorni, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento), il secondo acconto entro il 30 novembre. Occorre evidenziare che i versamenti di giugno possono essere rateizzati fino a un massimo di sei rate mensili, da corrispondere da giugno a novembre, mentre non risulta possibile rateizzare il versamento di novembre.

La disposizione di cui all'articolo 4 interviene proprio su quest'ultima fattispecie, introducendo, per il solo 2023:

- il differimento della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;

- la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili, a partire da gennaio 2024, scadenti il 16 di ogni mese, ferma restando, in tal caso, l'applicazione degli interessi di legge di cui all' art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Il secondo comma della norma in commento reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2.540,9 milioni di euro per l'anno 2023, individuandone la relativa copertura ai sensi del successivo articolo 23.

Come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento, il rinvio dei termini di versamento all'anno successivo non modifica il momento di registrazione dell'imposta nei conti nazionali ai sensi del SEC. Pertanto, lo slittamento dei versamenti all'anno 2024 non determina effetti in termini di indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 5** nasce dall'esigenza di garantire maggiori possibilità di accesso alla regolarizzazione in materia di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzato, da parte dei soggetti destinatari dalla disposizione, concedendo loro un maggior lasso di tempo per la presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate e per il pagamento delle relative somme.

La disposizione in esame interviene sulla disciplina di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021, che consente alle imprese che si siano avvalse in modo non corretto della previgente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento, anche rateale, dell'importo del credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La previsione della procedura di riversamento spontaneo è scaturita dalla necessità di tener conto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa del credito d'imposta ricerca e sviluppo nonché dei ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) che, in taluni casi, sono intervenuti anche in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'adesione all'istituto in esame è consentita, purché l'indebito utilizzo in compensazione non sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, ai soggetti che:

- abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato il comma 1-bis dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.

Nel caso in cui l'indebito utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista.

L'accesso alla procedura è invece in ogni caso precluso laddove il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura di riversamento spontaneo richiede la presentazione di apposita richiesta all'Agenzia delle entrate ove devono essere specificati il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta cui afferisce l'istanza, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto, da effettuarsi in unica soluzione ovvero in tre rate di pari importo. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che mediante la procedura in commento, di cui al citato decreto-legge 146 del 2021:

- nell'anno 2022 è stato riversato un importo complessivo pari a circa 76,5 milioni di euro, per un totale di 725 versamenti;
- nell'anno 2023, è stato riversato un importo complessivo pari a circa 38,5 milioni di euro, per un totale di 253 versamenti (dati Agenzia delle entrate).

Nel delineato contesto normativo, si inserisce, pertanto, l'**articolo 5** del presente decreto-legge, che mira a promuovere l'adempimento spontaneo mediante ricorso alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di ricerca e sviluppo maturati in uno o più periodi di

imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e indebitamente utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

La disposizione in commento dispone l'estensione dei termini originariamente previsti per l'adesione alla procedura, mediante presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, e per il versamento delle somme dovute.

In particolare, l'**articolo 5** prevede i seguenti differimenti:

- al 30 giugno 2024 del termine per avvalersi della regolarizzazione, originariamente fissato al 30 novembre 2023;
- al 16 dicembre 2024, della scadenza per effettuare il relativo pagamento in unica soluzione o della prima rata;
- al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026 delle scadenze (attualmente stabilite al 16 dicembre 2024 e al 16 dicembre 2025), rispettivamente, della seconda e della terza rata;
- al 17 dicembre 2024, della decorrenza degli interessi, calcolati al tasso legale, da applicare alla seconda e alla terza rata e, in caso di mancato pagamento, sulla somma iscritta a ruolo.

La disposizione stabilisce, altresì, che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto dei diritti del contribuente"), il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta indebitamente utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Si tratta di una misura che si pone in linea con i principi e gli obiettivi di massimizzazione dei livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti e di rafforzamento della *tax compliance*, inseriti tra i criteri direttivi della legge recante la "Delega al Governo per la riforma fiscale".

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 6** del provvedimento, si osserva preliminarmente che le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 attualmente previste non sembravano essere in linea con la logica sottesa all'istituzione dello stesso.

Ai fini del calcolo della base imponibile, la sterilizzazione degli utilizzi delle riserve in sospensione di imposta o con finalità di vincoli fiscali, già proposta in passato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, è risultata, invece, coerente con la logica su cui poggia la disciplina del contributo di solidarietà. Dovendo quest'ultimo "colpire" i maggiori profitti conseguiti nel 2022 per effetto di fattori esogeni (la guerra in Ucraina e una speculazione internazionale di settore), è sembrato opportuno riproporre la sterilizzazione di ciò che non è una diretta conseguenza di tali fattori, come

ad esempio l'utilizzo di riserve, quali quelle in commento, sorte in esercizi distanti da quelli rilevanti ai fini della determinazione del contributo.

L'**articolo 6** ripropone, pertanto, la modalità di calcolo del contributo straordinario di cui alla legge di bilancio per il 2023 precedentemente previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2023, volte a escludere dalla relativa base imponibile la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, e successivamente abrogato, in sede di conversione del decreto legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni), con la legge 26 maggio 2023, n. 56.

Si prevede, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2023, che aveva postergato i termini per il versamento del contributo per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio per il 2023, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

Coloro, quindi, che hanno già versato il contributo (incompleto perché calcolato su una base imponibile al netto delle riserve suddette) al 30 giugno, non avranno più necessità di procedere con il versamento del maggior contributo dovuto per effetto delle modifiche apportate dal decreto alluvioni.

Si prevede, poi, che le somme già versate rimangono comunque acquisite al bilancio dello Stato. In pratica, coloro che hanno versato il (maggior) contributo sulla base della disciplina post-decreto alluvioni, non potranno richiedere il rimborso.

Infine, è istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. Sotto il profilo finanziario gli effetti positivi per il Bilancio dello Stato derivanti dal nuovo contributo di solidarietà (comma 5) possono valutarsi in 450 milioni di euro per l'anno 2024.

Infine, le modifiche apportate dall'**articolo 7** intendono risolvere alcune criticità legate ai tempi di intervento, da parte del legislatore italiano, nel caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del conseguente innalzamento del costo dei carburanti alla pompa nel territorio nazionale a danno dei cittadini consumatori. In tali circostanze, infatti, il comma 290 sopra richiamato prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti

energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, siano diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

Orbene, ai sensi della previgente formulazione del comma 291 dell'articolo 1 della citata legge n. 244/2007 il decreto in questione poteva essere adottato nel caso in cui il prezzo del greggio fosse aumentato, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; ciò tenendo conto dell'eventuale diminuzione, nella media del semestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al menzionato comma 290, rispetto a quello indicato in uno dei citati documenti. Le recenti oscillazioni del prezzo del greggio a fronte degli ultimi avvenimenti di natura politico-economica verificatisi in ambito internazionale hanno indotto il legislatore italiano ad intervenire ripetutamente ed in tempi brevi nel senso indicato dal predetto comma 290. Ciò ha messo in evidenza la necessità di rendere più immediata l'operatività dello strumento normativo in questione attraverso la riduzione temporale dei parametri di riferimento indicati al comma 291. Sotto il profilo finanziario, a tale disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con riferimento all'**articolo 4**, l'obiettivo posto dalla norma è quello di distribuire il carico fiscale per i destinatari della disposizione su un arco temporale più ampio, riducendo l'impatto del versamento in un'unica soluzione del secondo acconto delle imposte sui redditi.

La misura, invero, consente ai soggetti interessati di far fronte al versamento della seconda rata d'acconto in materia di imposte dirette in un momento successivo al previgente termine di legge, anche tramite pagamento rateale (in precedenza escluso).

L'**articolo 4**, tuttavia, non trova applicazione in maniera indiscriminata all'intera platea dei contribuenti ma si rivolge ai soggetti che, congiuntamente:

- siano persone fisiche;
- siano titolari di partita Iva;
- abbiano indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente (i.e. il 2022) ricavi o compensi inferiori a 170mila euro.

Pertanto, risultano escluse dall'**articolo 4** le partite Iva che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori alla soglia indicata, nonché tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, società di capitali ecc.): per tale novero di soggetti, dunque, rimane invariato il termine ordinario di versamento della seconda rata di acconto, coincidente con la data del 30 novembre.

Per stimare, in linea di massima, il numero dei destinatari della disposizione in esame, si osserva che nel periodo d'imposta 2021 (annualità più recente per la quale i dati sono disponibili, non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022) le persone fisiche titolari di partita Iva, lavoratori autonomi o imprese individuali, che hanno dichiarato ricavi e compensi totali uguali o inferiori a 170mila euro, risultano essere pari a circa 3,4 milioni di soggetti (fonte: banche dati MEF).

Quale requisito oggettivo, invece, la disposizione si applica alle sole imposte dirette, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. Per tali ultime prestazioni resta fermo il termine ordinario.

L'**articolo 5** – al fine di andare incontro a quelle imprese che entro il prossimo 16 dicembre 2023 avrebbero dovuto riversare gli importi relativi al previgente credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, del quale si siano avvalse in modo non corretto – interviene a prorogare ulteriormente sia il termine entro il quale le predette imprese possono aderire alla procedura di riversamento (portandolo al 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023) sia i termini per il versamento dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026). La predetta procedura di riversamento è stata introdotta dal legislatore con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 in un'ottica collaborativa, al fine di consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, prendendo atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola e che hanno richiesto l'adozione di ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e dell'allora Ministero dello sviluppo economico, alcuni dei quali intervenuti peraltro in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese.

L'intervento si inserisce tra quelli volti a sostenere il tessuto economico italiano anche in considerazione del rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, del deterioramento delle prospettive di crescita e di una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incidono sensibilmente sulla competitività delle imprese. Nel contempo, si intende mettere a disposizione delle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione con il fisco, promuovendo l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti interessati. Inoltre, si mira a un

risparmio in termini di risorse da destinare alle attività di controllo e di accertamento, scongiurando l'insorgere di controversie fra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'obiettivo dell'intervento normativo contenuto nell'**articolo 6** è quello di rendere più coerenti le modalità di calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 alle finalità sottese all'istituzione del contributo stesso consistenti nella volontà di "colpire" i maggiori profitti conseguiti dalle imprese nel 2022 per effetto di variazioni dei prezzi dell'energia, eliminando dal calcolo della base imponibile del contributo tutto ciò che non è influenzato dall'andamento degli stessi.

Infine, come sopra anticipato, l'obiettivo generale dell'**articolo 7** è quello di consentire al legislatore italiano di intervenire, nel minor tempo possibile e a tutela dei consumatori, allo scopo di compensare, mediante una riduzione delle aliquote di accisa, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni contingenti del predetto prezzo internazionale del petrolio greggio.

2.2 Indicatori

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'**articolo 4** un utile indicatore è rappresentato dal numero di versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza del termine originario per il versamento, fissato al 30 novembre 2023, e i nuovi termini per il versamento dell'unica soluzione o delle cinque rate in caso di pagamento dilazionato individuati dalla disposizione in esame (ossia il 16 gennaio 2024 per l'unica soluzione e per la prima rata, il 16 febbraio 2024, il 16 marzo 2024, il 16 aprile e il 16 maggio 2024 per le successive quattro rate.

Per quanto riguarda le misure contenute nell'**articolo 5**, i principali indicatori sono:

- il numero dei soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate il modello di comunicazione per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- i versamenti, dell'unica rata (16 dicembre 2024) o, in caso di rateazione, di ciascuna delle tre rate (16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026), degli importi relativi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo del quale detti soggetti si sono avvalsi in modo non corretto;

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore, in quanto l'intervento normativo dell'**articolo 6** riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

I principali indicatori che rilevano direttamente ai fini del disposto dell'**articolo 7**, del decreto in oggetto, sono il prezzo internazionale del petrolio greggio ed il valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'**articolo 4** ha impatti economici positivi sulle persone fisiche, titolari di partita IVA, con volume d'affari fino a 170 mila euro (lavoratori autonomi e imprese). Vale evidenziare in questa sede che, in ogni caso, la detta disposizione allo stato attuale ha effetto limitato nel tempo, riferendosi esclusivamente al periodo d'imposta 2023.

Quanto al profilo dell'impatto sociale, la norma in oggetto, per il tramite della proroga come sopra delineata, accorda alla cerchia dei contribuenti cui la disposizione si applica un termine maggiore per adempiere agli obblighi di versamento della seconda ritenuta d'acconto, consentendo così ad un maggior numero di soggetti di disporre di una maggiore liquidità, anche per fronteggiare la crisi economica in atto, di avere una migliore distribuzione del carico fiscale nel corso dell'anno e di adempiere dunque con minore difficoltà all'obbligazione tributaria.

La norma non ha, invece, impatti ambientali.

Con riferimento all'**articolo 5** si osserva quanto segue. Sotto il profilo dell'impatto economico si rinvia alla relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto. Sotto il profilo sociale la norma ha impatti, nella parte in cui, attraverso la proroga dei termini sopra individuati, comporta l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 146 del 2021 anche a coloro che perfezioneranno la procedura nel rispetto delle più ampie tempistiche previste dalla nuova disposizione. Inoltre, la norma è uno strumento di *compliance*, consentendo una regolarizzazione spontanea dei versamenti effettuati con crediti di ricerca e sviluppo non spettanti e permettendo un risparmio, in termini di risorse e di tempo, per l'amministrazione nell'attività istruttoria e di controllo. La norma non ha, invece, impatti ambientali.

I destinatari dell'intervento normativo contenuto all'**articolo 6** sono tutti i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita.

Le imprese operanti nel settore energetico potranno pagare un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 minore in quanto l'intervento normativo dell'articolo 6 riduce la base imponibile dello stesso sterilizzandola da elementi non legati all'aumento dei prezzi dell'energia in linea con le finalità sottese all'istituzione del contributo stesso.

Infine, le stesse imprese destinatarie dell'intervento normativo, per il solo anno 2024, dovranno pagare un contributo di solidarietà di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle disposizioni di favore dello stesso articolo 6 per la determinazione del contributo straordinario per l'anno 2023, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Le modifiche apportate dall'**articolo 7** all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007 consentirebbero al legislatore nazionale, in caso di aumento del prezzo del greggio e di un eventuale ricorso al decreto dal medesimo comma richiamato, di abbreviare i tempi di intervento, al fine di ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a tutto vantaggio dei cittadini consumatori.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La norma di cui all'**articolo 4** ha effetti sulle PMI, in quanto soggetti direttamente interessati, nei limiti previsti dalla norma, dal differimento del termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** riguarda tutti coloro che abbiano indebitamente utilizzato entro la data del 22 ottobre 2021 il credito d'imposta maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
- hanno applicato l'articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 145 del 2013, in tema di ricerca e sviluppo commissionata a imprese italiane da soggetti non residenti, non in conformità alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, legge n. 145 del 2018;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Pertanto, la disposizione non ha un effetto specifico sulle PMI, anche se queste ultime potrebbero, come i soggetti di maggior dimensione, essere interessate dalla misura in esame.

In relazione all'**articolo 6** non si ravvisano effetti sulle PMI diversi da quelli indicati al punto 3.1.

La norma di cui all'**articolo 7** non ha effetti sulle PMI, in quanto essa mira esclusivamente a rendere meno gravoso per i consumatori finali il costo dei prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, a seguito dell'aumento del prezzo del greggio sul mercato internazionale; ciò mediante una riduzione delle aliquote di accisa, operata utilizzando le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso sia verificata la sussistenza dei parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007).

B. Effetti sulla concorrenza

Quanto disciplinato dagli **articoli 4, 5, 6 e 7** non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'**articolo 5** non introduce nuovi oneri per i contribuenti, in quanto le disposizioni in esso contenute si limitano a prorogare il termine entro il quale la comunicazione per l'accesso alla procedura di riversamento deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

In relazione agli **articoli 4 e 6** non si ravvisano particolari effetti sugli oneri informativi.

Non sono previsti oneri informativi con riferimento all'**articolo 7**, poiché non vi è l'obbligo, in capo a imprese o cittadini, di fornire informazioni sulla propria attività.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'**articolo 5** non dà attuazione a direttive europee e pertanto non sono state effettuate valutazioni in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Le disposizioni di cui agli **articoli 4, 6 e 7** rispettano, invece, i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'**articolo 4** non necessita di provvedimenti di attuazione, in quanto la norma si limita a differire, limitatamente ai soggetti interessati dalla disposizione stessa, il termine del versamento dovuto a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi.

L'**articolo 5** prevede che uno più o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate definiscano il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura di riversamento del credito.

In relazione all'**articolo 6**, non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionare o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia dell'intervento, sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte delle imprese, alle disposizioni che sono contenute all'interno dello stesso.

Infine, l'**articolo 7** non necessita di provvedimenti attuativi, in quanto esso si limita a modificare i riferimenti temporali già previsti all'articolo 1, comma 291, della legge n. 244/2007.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'**articolo 4** il monitoraggio avverrà tramite gli indicatori di cui al punto 2.2., ovvero sulla base dei versamenti effettuati, tramite modello F24, a titolo di secondo acconto delle imposte sui redditi da parte dei soggetti interessati dal provvedimento, in base alle nuove scadenze.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria utilizzando gli indicatori individuati al punto 2.2.

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 6** sarà assicurato dall'Amministrazione finanziaria mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Con riferimento all'**articolo 7**, infine, il monitoraggio potrà avvenire tramite gli indicatori di cui al punto 2.2, verificati dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze.

Disposizioni in materia di imprese: articoli 5 (*Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*) e **13** (*Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'art. 5 del d.l. 145 del 2023 si inserisce in un contesto di proroghe della procedura di riversamento spontaneo prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 in scadenza al 30 novembre 2023. L'art. 38, comma 1, lett. a), del decreto aiuti ter n. 144 del 2022, convertito dalla legge n. 175 del 2022, e l'art. 1, co. 271 e 272 della l. n. 197 del 2022 avevano infatti già prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 ed al 30 novembre 2023 il termine di presentazione della domanda di adesione originariamente previsto per il 30 settembre 2022.

La scadenza al 30 novembre 2023 del termine di adesione alla procedura non consente alle imprese di valutare se aderire a quest'ultima, riversando il credito di imposta utilizzato in compensazione senza sanzioni ed interessi, ovvero accedere alla procedura di certificazione del credito prevista dall'art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022, la cui implementazione non è ancora terminata, dovendo essere ancora approvato il decreto di attuazione e definite le linee guida cui dovranno attenersi i certificatori.

Con riferimento all'articolo 13, l'iniziativa normativa si inserisce nel settore di regolamentazione relativo alle misure di sostegno alle imprese. In particolare, essa riguarda la misura di incentivazione nota come "Nuova Sabatini".

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rilevato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.

Nel corso degli anni si sono registrati vari interventi normativi volti, da un lato, a migliorare il meccanismo di funzionamento dello strumento, dall'altro, a disporre il costante rifinanziamento,

facendo, appunto, della Nuova Sabatini una misura ormai stabile a disposizione delle piccole e medie imprese dell'intero territorio nazionale che intendono investire nelle proprie aziende.

Tra i principali interventi normativi che hanno riguardato la Nuova Sabatini, oltre alla norma di sua istituzione (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69), si segnalano:

- la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015), articolo 1, comma 243;
- la legge 24 marzo 2015, n.33, articolo 8;
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 52-57;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), articolo 1, commi 40- 42;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), articolo 1, comma 200;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, articolo 20;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), articolo 1, commi 226-229;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 39, comma 1;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 60, comma 1, che ha disposto l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), articolo 1, commi 95 e 96;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, articolo 11-ter;
- la legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 47 e 48;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), articolo 1, commi 414-416.

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dal 2017 quando è stata prevista la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75% (previsto per investimenti "ordinari"), a fronte di finanziamenti per investimenti cd. "Industria 4.0".

Dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, co. 227, della legge di bilancio 2020, è stata altresì prevista la medesima maggiorazione del 30% (3,575%) del contributo, rispetto al tasso base del 2,75%, a

fronte di finanziamenti per investimenti “green” ovvero correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Nello specifico, dal 2014 ad oggi, le PMI che hanno deciso di consolidare e riqualificare i propri assetti tecnico-produttivi, usufruendo della misura, sono più di 125.000, con un investimento medio di circa 185.000 euro.

A testimonianza dell’efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l’ammontare complessivo dei finanziamenti deliberati alle PMI da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura, dal 2014 ad oggi, è pari a oltre 48 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 264.532 e un importo totale del contributo impegnato dal MIMIT pari a circa 4 miliardi di euro.

Ulteriori riferimenti di interesse possono essere ricavati dall’analisi delle dimensioni delle imprese beneficiarie e dalla distribuzione territoriale delle stesse nel periodo 2014-2023:

- le micro imprese hanno presentato il 45% delle domande complessive, cui corrisponde il 27% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di piccola dimensione hanno presentato il 40% delle domande, cui corrisponde il 44% dei finanziamenti deliberati. Le imprese di media dimensione hanno presentato il 15% delle domande, cui corrisponde il 29% dei finanziamenti deliberati;

- la diffusione geografica dell’intervento segnala la forte concentrazione nel Nord, dove si registra il 72 % delle domande presentate, a cui segue il 16% del Centro e il 12% del Sud e Isole.

Tutto ciò premesso, la norma in esame interviene per disporre il rifinanziamento della misura, al fine di assicurarne la continuità operativa per il corrente anno. Attualmente, il *plafond* delle risorse disponibili ai fini della erogazione del contributo è quasi in esaurimento. Il nuovo stanziamento di risorse previsto dall’intervento normativo *de quo* è, come detto, funzionale a dare continuità alla misura fino alla fine della corrente annualità.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come sopra anticipato, le citate disposizioni normative di proroga sono inidonee a fronteggiare l’ipotesi in cui un’impresa non abbia la certezza della legittimità dell’utilizzo in compensazione di un credito di imposta per ricerca e sviluppo non potendo attualmente chiedere la certificazione ai sensi del citato art. 23, co. 3 del d.l. n. 73 del 2022 ai soggetti che si iscriveranno all’albo istituito con

DPCM approvato il 15 settembre 2023 e per il quale deve essere approvato, nei 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il decreto direttoriale di attuazione e definite le linee guida ivi previste.

Con l'ulteriore proroga prevista dall'art. 5 del d.l. n. 145 del 2023 e la prossima completa attuazione del sistema di certificazione suddetto le imprese avranno la possibilità, laddove il credito non sia certificabile, di aderire alla procedura di riversamento spontaneo.

Rispetto all'articolo 13, questo mira a rifinanziare la misura "Nuova Sabatini", disponendo una nuova autorizzazione di spesa per l'anno 2023, pari a 50 milioni di euro. Il nuovo incremento della dotazione finanziaria persegue, come specificato dalla norma, la finalità di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2.2 Indicatori

Relativamente alle norme di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, potranno essere considerati quali possibili indicatori il numero dei soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Inoltre, posto che obiettivo dell'articolo 13 è, come detto, quello di assicurare continuità operativa a una misura di incentivazione divenuta ormai stabile e rilevante per il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese del Paese. In tale prospettiva, può essere assunto come indicatore il numero di concessioni di agevolazioni in favore di PMI che lo stanziamento aggiuntivo (50 milioni di euro) disposto dalla norma può consentire.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'articolo 5 presenta un indubbio impatto positivo sotto il profilo economico a favore delle imprese richiedenti. Infatti, la norma consente di evitare che le imprese siano esposte ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.

Rispetto all'articolo 13, l'intervento, diretto a rafforzare finanziariamente la misura "Nuova Sabatini", mira ad assicurare continuità operativa a un importante strumento di agevolazione, ormai rodato, conosciuto e apprezzato dal sistema delle PMI italiane e che consente la realizzazione di investimenti produttivi, con particolare riferimento a quelli che presentano contenuti coerenti con il Piano Transizione 4.0 e/o con particolari caratteristiche di sostenibilità ambientale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): le norme in esame presentano effetti positivi sulle PMI, in quanto consentono di evitare alle PMI l'esposizione ad azioni di recupero dei crediti di imposta ricerca e sviluppo già utilizzati in compensazione con aggravio di sanzioni ed interessi.

B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'attuazione degli interventi è in capo al MIMIT, che cura gli adempimenti di competenza, sotto il profilo della pubblicità, pubblicando i dati relativi all'attuazione della misura nell'apposita sezione "Trasparenza" presente sul sito web istituzionale del Ministero.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio delle misure in esame sarà effettuata, per quanto di competenza, dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Disposizioni in materia di università: articolo 11 (*Edilizia universitaria*).**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'articolo 11, rubricato “*Edilizia universitaria*”.

Attraverso la preventiva analisi del contesto in cui si inseriscono gli interventi proposti, vengono individuate le problematiche che sono gradualmente emerse nel percorso volto alla realizzazione dei *target* e delle *milestone* del Ministero dell'università e della ricerca di cui Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché gli obiettivi che la norma proposta si propongono di realizzare e gli indicatori per misurarli, si dà quindi atto della preliminare valutazione dei presunti impatti degli stessi (benefici e costi attesi).

In conclusione vengono indicate le modalità di attuazione dell'intervento e di effettuazione del monitoraggio.

1. Contesto e problemi da affrontare.

Il P.N.R.R. influenza, in misura disomogenea, l'agenda normativa; si tratta, infatti, di un programma di risultati che devono essere necessariamente realizzati in un arco temporale definito; pertanto si rende necessario adeguare, di volta in volta, a seconda delle problematiche emerse, gli interventi normativi al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi originariamente previsti.

Uno dei risultati che il Ministero dell'università e della ricerca intende realizzare tramite i fondi PNRR è quello di superare il problema della insufficienza dei posti letti per gli studenti cd. fuori sede. La ricerca di un alloggio in affitto da parte di tali studenti è, infatti, ostacolata dallo squilibrio tra domanda e offerta che innalza i canoni delle locazioni nelle zone urbane del nostro Paese.

È difficile fornire delle stime per quanto riguarda il numero degli studenti appartenenti alla categoria dei “fuori sede”, in quanto i dati variano, necessariamente, in base al parametro geografico che si prende a riferimento: comunale, provinciale, regionale.

Se si prende, ad esempio, a riferimento il parametro provinciale, per l'anno accademico 2021/2022 la percentuale di studenti residenti in una provincia diversa da quella dove frequentano i corsi

universitari è pari al 54 per cento del totale, escludendo gli studenti iscritti alle facoltà telematiche (fonte: Anagrafe nazionale degli studenti universitari).

Secondo una stima del 2021-2022, negli atenei che hanno le loro sedi nelle 41 città per le quali è possibile “incrociare” il numero di abitanti con i dati sulla provenienza degli studenti, gli iscritti sono 1,48 milioni; 648 mila sono residenti in un comune della stessa provincia in cui ha sede l’ateneo e 800.00 circa all’infuori di essa. È quest’ultimo numero che possiamo, con la necessaria approssimazione, prendere a riferimento come dimensione del fenomeno dei fuori sede.

Trattasi di un dato allarmante, considerata l’emergenza “caro – affitti” per gli studenti universitari. Sono necessari, pertanto, almeno 10 mila posti letto per i fuori sede, in mancanza le università sono a rischio di perdita di studenti e, dunque, di competitività. La copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno al 10,5 per cento e deriva da enti specifici che coprono solo l’8,1 per cento del totale. Le strutture gestite da enti privati coprono il restante 2,4 per cento. Meno della metà delle 14 maggiori realtà universitarie italiane supera la media nazionale e risulta ancora lontana dalla capacità di soddisfare il fabbisogno di posti letto minimo.

È cresciuto, pertanto, l’interesse degli investitori verso il mercato universitario, in virtù anche di meccanismi di agevolazione finanziaria posti in essere, su iniziativa di questo Dicastero.

Agli obiettivi del target M4C1–28 relativo alla creazione e assegnazione di 7.500 posti letto universitari entro il 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 28 febbraio 2023) erano inizialmente assegnate le risorse di cui a M4C1 – 28 del PNRR, pari ad euro 300 milioni di euro, originariamente stanziati nell’ambito del V bando di cui alla legge n. 338 del 2000. Tali risorse sono state, quindi, successivamente riallocate nell’ambito delle distinte procedure di cui ai recenti decreti ministeriali 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 dello 2 dicembre 2022 (acquisto o locazione di immobili “già pronti” per essere adibiti a studentati), al fine di poter traguardare gli sfidanti obiettivi stabiliti dal PNRR in tema di *housing* universitario (non raggiungibili con l’ordinario procedimento di cui alla legge n. 338 del 2000, in considerazione delle stringenti tempistiche imposte dalla Commissione Europea).

All’esito della procedura, aperta con il bando di cui sopra, erano stati ammessi al finanziamento interventi che prevedevano la realizzazione di n. 4661 posti letto per un ammontare complessivo del finanziamento ammissibile pari ad euro 135.589.406,38.

Successivamente si sono registrate talune economie (per effetto di rinunce, esclusioni e rimodulazione degli interventi) per cui, allo stato, gli importi oggetto di co-finanziamento sono pari ad euro 261.825.894,34.

Pertanto, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023, il *target* M4C1-28 associato alla riforma M4C1. 1.7 “*Alloggi per studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti*” è stato modificato in una *milestone* e il *target* M4C1- 30, associato alla stessa riforma è stato rimodificato.

A causa di tale riprogrammazione del P.N.R.R., si è reso impossibile utilizzare le risorse europee ed è stato, pertanto, istituito, con la misura oggetto della presente analisi, un nuovo fondo finanziato con nuove risorse.

I potenziali beneficiari pubblici e privati sono sia pubblici che privati. Nello specifico, i beneficiari diretti sono 36, di cui 20 soggetti pubblici, selezionati a seguito delle procedure di cui ai DD.MM. 1046/2022 e 1252/2022.

I 20 soggetti attuatori pubblici sono nello specifico:

ADISU Puglia, ARDIS Friuli Venezia-Giulia, ARDSU Basilicata, EDISU Piemonte, ER.GO – Az. Reg. Diritto agli Studi Superiori, ERDIS Marche, ERSU Catania, ERSU Palermo, ESU Padova, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cassino, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università della Calabria.

I 16 soggetti attuatori privati sono:

Camplus International S.r.l., Campus X S.r.l., Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Consorzio Sì S.C.S, Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, Dives I.M. Società Cooperativa Sociale, Dotcampus Roma S.r.l., Fondazione Camplus, Fondazione CEUR, Fondazione Enrico Zanotti, Fondazione Experience, Fondazione Venture Impatto Sociale VIS, Homa Società Cooperativa S.p.A., Restudent S.r.l., Ultra S.r.l., Libera Università degli Studi di Enna Kore.

Destinatari indiretti della misura sono, invece, gli studenti delle istituzioni della formazione superiore, assegnatari di posti letto. Dai dati forniti dall’Ufficio statistico del MUR gli studenti beneficiari di posti letto (non necessariamente rientranti nella categoria dei “fuori sede”) nell’anno accademico 2021/2022 sono pari a 39.846.

2. Obiettivi dell’Intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza di questo Dicastero; in particolare, il fine è quello di sostenere gli studenti della formazione superiore, incrementando la disponibilità di posti letto per quella categoria di studenti, cd. "fuori sede".

Quanto agli obiettivi specifici:

- la norma mira a finanziare gli interventi già risultati vincitori nell'ambito delle procedure avviate in base ai decreti ministeriali n. 1046 del 2022 e n. 1252 del 2022, in quanto attesa la riprogrammazione del PNRR, di cui alla sezione 1, e alla conseguente impossibilità di utilizzare risorse europee (a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259 del 12 settembre 2023), si è reso necessario istituire un fondo con risorse statali che consentisse di dare seguito alle procedure amministrative già espletate;
- ulteriore obiettivo che la norma mira a raggiungere è quello di evitare possibili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente.

I soggetti beneficiari, pubblici e privati, hanno già sostenuto, infatti, ingenti spese, destinate non solo alla stipula dei contratti aventi ad oggetto gli alloggi universitari, ma anche a finanziare i lavori di adeguamento delle strutture, sino a provvedere alla fornitura di arredi. Pertanto, la norma in questione, con l'istituzione di un apposito fondo, ha come obiettivo quello di corrispondere da parte dell'Amministrazione a tali soggetti, tutti gli importi anticipati;

- la disposizione, inoltre, mira ad evitare che i soggetti attuatori, per mancanza di finanziamenti, rendano indisponibili i posti letto, già realizzati nell'ambito della misura del PNRR, acuendo, oltre misura, la problematica dell'emergenza alloggi.

2.2. Indicatori.

Gli indicatori saranno costituiti dal numero dei cofinanziamenti che il Ministero riuscirà ad effettuare nei confronti dei beneficiari, pubblici e privati, già individuati.

Ulteriore indicatore sarà costituito dal numero dei posti letto effettivamente creati e assegnati a seguito dei due avvisi pubblici.

3. Valutazione dell'intervento normativo.

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

Gli impatti generali sono sicuramente di natura economica (agevolazioni per gli studenti fuori sede e per le imprese coinvolte), ma anche sociale, consentendo agli studenti che non risiedono in un'area urbana o che, comunque, vogliano seguire un percorso universitario “geograficamente” lontano dalla propria residenza, di perseguire tale obiettivo.

Gli impatti positivi si registrano anche per gli atenei; tale misura potrà costituire un fattore importante per ridurre il tasso di abbandono del percorso universitario.

3.2 Impatti specifici.

A. La misura ha impatto sulle imprese di piccola e media dimensione in quanto beneficiari dei co-finanziamenti, che hanno acquistato un immobile destinato a residenze universitarie o hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile con analoga destinazione;

B. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;

C. Sulla base dei bandi derivanti dall'applicazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*”, sono posti a carico di cittadini e imprese oneri informativi – concernenti la raccolta, l'elaborazione o la conservazione di informazioni e documenti al fine di trasmetterli alla pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda le imprese, la documentazione richiesta prevede: la presentazione di una relazione tecnico – illustrativa di sintesi del progetto; produzione di copia del contratto di locazione ovvero atto di compravendita o altra documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili; presentazione del quadro economico e della ulteriore documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno di cui alla località di realizzazione; cronoprogramma degli adempimenti tecnico – amministrativi per la realizzazione delle opere; presentazione della documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.

D. Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio.

Quanto alle modalità di attuazione e monitoraggio degli interventi normativi verrà utilizzata la piattaforma REGIS che consentirà il monitoraggio dei *target* raggiunti sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori e caricata sulla medesima piattaforma.

In particolare, le verifiche relative alla corretta attuazione della misura ed il suo monitoraggio avverranno sulla base delle linee guida per la rendicontazione redatte dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'università e della ricerca.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 16 (*Misure in materia di sport*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo previsto dall'articolo 16 origina ed è motivato, anzitutto, dall'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Risulta infatti necessario ed urgente garantire al CONI e al CIP risorse adeguate e sufficienti a supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana.

Ai fini del completamento di un Velodromo nel Comune di Spresiano, è risultato necessario stanziare e garantire risorse economiche per raggiungere il predetto obiettivo, richiedendosi così l'intervento normativo di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16. Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano mira appunto a perseguire l'obiettivo in questione.

La *ratio legis* dell'intervento normativo descritto è specifica, in quanto fissa la portata di incrementi di risorse già assegnate e di nuovi stanziamenti, recuperando e reindirizzando disponibilità finanziarie da più origini per rendere praticabili le misure.

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente e rispetto al quale si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché a supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento normativo complessivo che trae origine dalla delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. È collegato alla legge di bilancio 2024 di cui anticipa alcuni interventi.

Tra le misure previste anche quelle a favore dello sport (**articolo 16**), con la previsione di un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni e del CIP per le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica ai Giochi di Parigi 2024 (rispettivamente, un incremento pari a 10 e 3 milioni di euro) e di un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano.

In particolare, visto l'approssimarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi è risultato necessario garantire un incremento di risorse, per CONI e CIP, che permettesse di supportare le attività connesse alla preparazione olimpica e paralimpica, nonché a supportare la delegazione italiana, anche basandosi su un controfattuale degli interventi passati per spese olimpiche e paralimpiche (cfr. anche parte 2).

Il contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana per completare la realizzazione del velodromo di Spresiano è invece, appunto, volto a garantire un ammontare sufficiente di risorse per perseguire l'obiettivo del completamento della realizzazione di un Velodromo nel Comune di Spresiano.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento è finalizzato a coprire le maggiorazioni e i costi relativi alle finalità espresse nella norma e ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa del Dipartimento per lo Sport, rientrando l'attività di promozione e coordinamento di avvenimenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale – inclusi i Giochi Olimpici – nelle funzioni delegate al Ministro per lo Sport e Giovani (dPCM 12 novembre 2022).

Il primo comma ha l'obiettivo di assicurare la migliore realizzazione di un evento importantissimo come le Olimpiadi. Stabilisce a tal fine un incremento pari a 10 milioni del contributo assegnato nel 2023 al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per le attività connesse alla preparazione olimpica e per il supporto alla delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e un incremento pari a 3 milioni del contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP) per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Lo stanziamento delle risorse destinate alla copertura degli oneri per le “spese olimpiche e paralimpiche” è stato già oggetto di espressa disciplina normativa e di successive rideterminazioni (si vedano, ad esempio, L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 630 e D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 82, comma 5).

Agli incrementi previsti si provvede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 23 (*Disposizioni finanziarie*).

Il secondo comma del disposto normativo prevede un contributo di 8 milioni di euro, per l'anno in corso, in favore della Federazione ciclistica italiana con l'obiettivo di portare a termine la realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano (Treviso) per la cui costruzione era già stato *“autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana è autorizzata ad effettuare”*. (L. 24/12/2007, n. 244 - legge di bilancio 2008, art. 2, commi 272-273). Per il conseguimento della finalità il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto ad aggiornare l'accordo di programma quadro stipulato con la Federazione ciclistica italiana (articolo 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Il terzo comma indica come provvedere agli oneri derivanti dal nuovo contributo e come compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

2.2 Indicatori

Il riscontro sul raggiungimento degli obiettivi dovrà valutarsi tenendo il conto

- della tempistica degli investimenti e degli interventi posti in essere dal CONI e dal CIP per la preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici grazie agli incrementi messi a disposizione dal Governo;
- seguendo la tempistica e gli investimenti stabiliti nell'accordo di programma tra Dipartimento dello Sport e Federazione ciclistica italiana relativamente alla realizzazione del velodromo in provincia di Treviso.

Saranno valutati in un arco temporale che va dall'erogazione dei contributi fino al verificarsi dell'evento e/o alla data di conclusione dell'intervento edilizio.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si tratta di un intervento di natura strettamente economico-finanziaria ritenuto necessario e urgente che a fronte degli incrementi e dello stanziamento introdotti con la prima e la seconda parte della norma stabilisce come provvedere ai nuovi oneri, elencando una serie di riduzioni di risorse finanziarie iscritte a bilancio e di autorizzazioni di spesa e prevedendo un versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri corrispondente al contributo di 8 milioni da erogare alla Federazione ciclistica italiana.

Si precisa che si è ritenuto di escludere l'opzione di non intervento in quanto il mancato intervento potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

Per l'attuazione dell'intervento *“il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa”* (art. 23, comma 9, D.L. 145/2023).

In merito agli impatti dell'intervento, si ritiene che l'intervento normativo possa avere effetti positivi relativamente alla realizzazione del Velodromo di Spresiano dal punto di vista sociale e ambientale, nonché supportare adeguatamente la preparazione olimpica e paralimpica e le relative delegazioni.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La norma non produce specifici effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

La norma non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

C. Oneri informativi

Non sussistono oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati, in quanto la misura non introduce nuovi oneri di regolazione.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'intervento non ha natura regolatoria in quanto prevede l'incremento e la erogazione di contributi. Si prevede l'adozione di eventuali decreti di variazione di bilancio da parte del Ministro dell'economia e finanze in fase attuativa.

4.2 Monitoraggio

Premesso che l'articolo 16 non reca previsioni o azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione si rappresenta quanto segue:

i) in relazione al contributo in favore di CONI e CIP, sopra descritto, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà all'esercizio della vigilanza nell'ambito delle sue "ordinarie" attribuzioni e prerogative;

ii) per quanto riguarda il contributo per la realizzazione del Velodromo di Spresiano, modalità di controllo e monitoraggio dell'intervento saranno maggiormente dettagliate nell'apposito accordo di programma che verrà sottoscritto tra le parti interessate (come più volte espresso, l'accordo di programma quadro sarà aggiornato da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **Articoli 17** (*Fondo nazionale delle politiche sociali*), **18** (*Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico*) e **19** (*Modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento normativo adottato dal Governo si fonda sulla necessità e urgenza di adottare, tra le altre disposizioni, norme in materia di sostegno al reddito e di politiche sociali.

In particolare, con l'articolo 17, si dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di ripristinare lo stanziamento antecedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”, quantificando anche gli oneri e individuando la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico:

- il comma 1 introduce un chiarimento relativo ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. La disposizione precisa che il riconoscimento dell'indennità deve intendersi riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
- il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico; la

suddetta indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;

- il comma 3 stabilisce che l'indennità una tantum per l'anno 2023 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; la disposizione disciplina, inoltre, le modalità di erogazione della medesima indennità prevedendo che l'indennità sia erogata dall'INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023, e affidando all'Istituto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa con obbligo di comunicazione dei risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che, nel caso in cui dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non siano adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità;
- il comma 4 quantifica gli oneri della misura introdotta e reca la copertura finanziaria.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. Si dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La norma prevede, inoltre, che nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

Le predette disposizioni sono, dunque, finalizzate a fornire sostegno a soggetti, nuclei familiari e lavoratori in situazione di fragilità.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL'AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L'INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITA' DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L'INTERVENTO.

Gli interventi normativi eterogenei introdotti con il decreto-legge n. 145 del 2023 nascono dalle diverse criticità, in ambito lavorativo e sociale, emerse nell'attuale contesto economico.

In particolare, l'esigenza di incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) deriva dal fatto che, con l'adozione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina", è stata disposta una riduzione di euro 10 milioni a valere sul finanziamento nazionale della spesa sociale, con conseguente diminuzione delle disponibilità da destinare per le attività di sostegno sociale. Il FNPS, infatti, è destinato alle Regioni e alle Province autonome per sostenere lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, che vengono individuati attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, che costituisce lo strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle relative risorse. In particolare, il Piano sociale nazionale 2021-2023 ha tra i propri obiettivi la garanzia del benessere sociale attraverso lo strumento del sistema integrato e, con specifico riferimento alle azioni facenti capo al Fondo, si distinguono due maggiori ambiti di impiego: "Azioni di sistema" e "Interventi rivolti alle persone di minore età", all'interno dei quali vengono individuate alcune attività qualificate come Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS).

In conseguenza della predetta riduzione del Fondo, si è ridotta anche la specifica quota del FNPS da destinare alle Regioni e alle Province autonome, relativamente al quale l'articolo 2 del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 ha già operato la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023, tra le Regioni, che hanno già provveduto alla programmazione delle risorse complessive afferenti al Fondo per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali. Risulta, quindi, chiara la necessità di ripristinare la dotazione finanziaria del Fondo, già ripartito tra le Regioni, indispensabile ad assicurare una serie di interventi di natura sociale, già definiti, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale.

La disposizione sul tempo parziale ciclico, nella sua prima parte risponde all'esigenza di chiarimento, evidenziatasi in sede di prima applicazione, sui presupposti per l'accesso al beneficio, che non risultavano sufficientemente chiari e, quindi, non consentivano, secondo le rilevazioni dell'INPS, un pieno accesso al beneficio da parte dei potenziali destinatari, mentre nella restante parte, data l'esigenza di continuare a fornire un sostegno economico a tale tipologia di lavoratori, si prevede l'introduzione anche per l'anno 2023 dell'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, secondo i presupposti fissati dalla norma.

Infine, la disposizione inerente al reddito di cittadinanza è finalizzata a regolare le modalità di mantenimento della misura di sostegno per l'anno 2023 per i soggetti aventi diritto, prevedendo un prolungamento del termine, sino al 30 novembre, per la comunicazione all'INPS, da parte dei

servizi sociali, dei percettori presi in carico dai servizi sociali stessi in quanto non attivabili al lavoro. Si posticipa, dunque, la sospensione dell'erogazione delle 7 mensilità, che avviene in assenza di questa comunicazione, una volta trascorso il citato termine del 30 novembre 2023. Inoltre, si interviene a favore delle famiglie in difficoltà, prevedendo che il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, restando comunque ferma la comunicazione della effettiva presa in carico entro il 30 novembre 2023.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.

Obiettivo generale: è quello di aumentare la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per garantirne la funzionalità di sostegno sociale, di chiarire i presupposti per l'accesso alla misura una tantum per l'anno 2022 in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico e di prevedere il rinnovo della predetta misura anche per l'anno 2023, e, infine, di estendere il termine per la comunicazione all'INPS della presa in carico delle persone e dei nuclei familiari che mantengono, per il 2023, il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, nel limite delle 7 mensilità.

Obiettivi specifici sono:

- incrementare di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, ripristinando lo stanziamento precedente alle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 16 del 2023, e consentire alle Regioni e alle province autonome, destinatarie delle risorse del Fondo, di attuare la loro programmazione di sostegno sociale per il triennio 2021-2023;
- consentire alle Regioni di attuare una serie di interventi di sostegno sociale in attuazione della propria programmazione triennale, nonché di realizzare garantire la prestazione di servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- fornire un chiarimento normativo in merito ai presupposti per il riconoscimento, per l'anno 2022, dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021;

- introdurre, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022;
- individuare i presupposti, le caratteristiche e le coperture per l'accesso al predetto beneficio;
- prevedere il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS, tramite la piattaforma GePI, nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro;
- prevedere che il limite temporale delle 7 mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico;
- prevedere che la comunicazione della effettiva presa in carico dei predetti nuclei familiari deve avvenire entro il termine del 30 novembre 2023, anziché entro il termine del 31 ottobre.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.

Principali destinatari dell'intervento di cui agli articoli 17, 18 e 19, sono i seguenti:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che utilizzano le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'attuazione delle politiche sociali programmate e, quindi, di conseguenza, i soggetti individuati nelle politiche sociali regionali, quali nuclei familiari e minori in condizione di fragilità. Per quanto attiene alla consistenza numerica, la stessa è collegata alla programmazione di ciascuna Regione, sulla base delle risorse destinate. Data la riduzione del Fondo attuata dal decreto-legge n. 16 del 2023, la somma disponibile per gli anni 2021-2022-2023 ammonta a € 390.925.678,00, di cui 385.925.678,00 € sono destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e tra le stesse ripartiti, e 5.000.000,00 € sono destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tali somme vanno ad aggiungersi i 10.000.000,00 €, previsti con il decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 17);

- i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022. La platea dei lavoratori con contratto part-time verticale è stata stimata, sulla base degli archivi Uniemens dell'INPS per l'anno 2019, in circa 270.000. Dalla platea generale sono stati selezionati i rapporti di lavoro che nell'anno 2019 presentavano approssimativamente un numero di settimane non lavorate comprese tra 7 e 20, come richiesto dalla norma, arrivando ad una stima approssimativa di circa 54.000 soggetti annui interessati. La platea dei potenziali destinatari del beneficio ha dimostrato di essere leggermente più ampia, essendo pervenute all'INPS, nell'anno 2022, circa 60.000 domande.
- i percettori del reddito di cittadinanza che non possono essere avviati al lavoro, presi in carico dei servizi sociali, nonché i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, minorenni o persone con almeno sessant'anni, anch'essi presi in carico dai servizi sociali. Per quanto attiene ai percettori, i dati relativi ai primi sei mesi del 2023, riferiscono di 1.293.038 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 2.752.578 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 550,93 euro. Nel periodo gennaio-giugno 2023 il beneficio è stato revocato a 34.432 nuclei e sono decaduti dal diritto 155.619 nuclei. Nello stesso periodo, i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.158.571. Nel mese di settembre 2023 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono stati 707 mila (85%). Si segnala che dal mese di agosto 2023 si sono registrati gli effetti dell'applicazione del limite di fruizione delle sette mensilità nel corso del 2023 per i percettori di RdC, ad eccezione dei nuclei in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età ovvero nuclei per i quali sia stata comunicata la presa in carico dai servizi sociali, come previsto dall' art.1 c. 313/314 della Legge 197/2022 e art. 13, c. 5 del DL. n. 48/2023.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.

PRINCIPALI PROPOSTE NORMATIVE	IMPATTI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

L'art. 17 dispone l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 della dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	L'impatto della norma è costituito dalla attuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di una serie di interventi di natura sociale, alcuni dei quali costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, già definiti per il triennio 2021-2023 nei rispettivi Piani Sociali Regionali Triennali e finanziati con le risorse del FNPS per una spesa 385.925.678,00 milioni, cui si aggiungono i 10 milioni destinati a reintegrare il Fondo.
L'articolo 17, con il comma 2 introduce, per l'anno 2023, un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.	L'impatto del provvedimento si sostanzia in un sostegno al reddito pari a 550,00 € in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con contratto parziale ciclico per gli anni 2021 e 2022, dal quale scaturirono oneri pari a circa 30 milioni di euro per il 2022, che vengono quindi confermati nell'articolo 18 in esame per l'anno 2023. L'impatto si sostanzia nel mantenimento del reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 7 mensilità per l'anno 2023,

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 della comunicazione che i servizi sociali devono fare all'INPS nel caso in cui prendano in carico i percettori del Reddito di cittadinanza, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, in quanto non attivabili al lavoro. La norma prevede, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. Nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.	in favore di quei soggetti che non posso essere avviati al lavoro e di qui nuclei familiari in cui siano presenti minori, persone con disabilità o persone con almeno 60 anni di età, presi in carico dai servizi sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi della norma sono stati già conteggiati in sede di adozione del decreto-legge n. 48 del 2023, che considera tutti i possibili aventi diritto al reddito di cittadinanza, indipendentemente dal limite temporale originariamente previsto, compresi tutti i soggetti comunque indirizzati ai Comuni per la presa in carico da parte dei servizi sociali.
--	---

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Le disposizioni del disegno di legge sono immediatamente esecutive e non necessitano di ulteriori provvedimenti di attuazione, pertanto, non sussistono particolari condizioni che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Per quanto attiene all'articolo 17, il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del FNPS è attuato dalle Regioni e dalle Province autonome destinatarie.

Per l'indennità una tantum prevista dall'articolo 18, è rimesso all'INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

La disposizione che modifica l'articolo 1, comma 313, della legge n. 197 del 2022, non prevede esplicitamente un processo di monitoraggio, che si deve intendere rimesso all'INPS.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

**MINISTERO DELLA DIFESA**
UFFICIO LEGISLATIVO**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR****Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi****ROMA**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria delle disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 2. NOV. 2023.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici
Legislativi

